



TRIBUNALE DI CREMONA

N. 4/2018 R.G. C.P.

DECRETO

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Giorgio Scarsato	Giudice relatore - estensore
dott.ssa Stefania Grasselli	Giudice

Letto il ricorso *ex art.* 160 e 161 co. 6° l.f. con cui la **società A.E.C. s.r.l.** in persona del legale rappresentante *pro tempore* (**C.F. 00181700196**) ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di presentare nel dettaglio la relativa proposta, nonché il piano e la documentazione entro il termine assegnato dal giudice, per integrare la domanda;

ritenuta la competenza territoriale *ex artt.* 9 e 161 l.f., avendo la società istante sede da oltre un anno neò circondario di questo Tribunale;

rilevata la regolarità formale della domanda, avendo allegato al ricorso un'aggiornata visura camerale, i bilanci degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori come da d.l. 69/13, preso atto della comunicazione del ricorso al P.M. ed al Registro delle Imprese, nonché del fatto che la ricorrente nel biennio antecedente non risulta aver presentato domanda di concordato preventivo;

ritenuta la ricorrente soggetto astrattamente fallibile, in quanto svolge attività commerciale ed è in possesso dei requisiti dimensionali richiesti dall'art. 1 l.f.;

ritenuto essendo stata presentata istanza di fallimento della società, non può che essere concesso il termine di 60 gg, *ex art.* 161 c. 10 l.f., dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese in coerenza con la previsione legislativa dell'art. 168 l.f.;



ritenuto, quanto al contenuto degli obblighi informativi, di porre a carico della ricorrente l'onere di relazionare ogni trenta giorni sugli atti di gestione compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati;

ritenuto pertanto opportuno nominare un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, co. 6°, l.f., come modificato dal d.l. n. 69/2013, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente sta compiendo, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

fissa

ex art. 161 co. 6° l.f., **termine di giorni 60 decorrenti dalla data di pubblicazione del ricorso al registro delle imprese** per presentare la proposta, il piano e tutta la documentazione indicata ai commi 2° e 3° dell'art. 161 l.f.;

pone

a carico della ricorrente, quale obbligo informativo *ex* art. 161 comma 8° l.f., quello di depositare ogni trenta giorni un elenco degli atti di gestione finanziaria compiuti, con specifica indicazione dei pagamenti effettuati, nonché dell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

pone

a carico del commissario giudiziale l'obbligo di relazionare al giudice delegato con la medesima periodicità;

avverte

la ricorrente che dalla data di deposito del ricorso sino al decreto di ammissione *ex* art. 163 l.f. potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione dovrà premunirsi di autorizzazione del tribunale;

avverte

altresì la ricorrente che la violazione dell'obbligo informativo su indicato determinerà la declaratoria di inammissibilità della domanda e, sussistendone i presupposti, anche la declaratoria di fallimento;

nomina



il commissario giudiziale nella persona del **dott. Andrea Tirindelli, con studio in Cremona**, con il compito di vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall.;

Si comunichi alla ricorrente, al P.M, al Registro delle Imprese ed al commissario giudiziale.

Cremona, 4.7.2018

Il Giudice

dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente

dott. Adriano De Lellis

